GIGLIO & Partners

Dottori Commercialisti e Revisori legali

News per i Clienti dello studio

Dr. Renato Giglio

Dr. Antonio Piras

Dr. Alessandro Ambrosio



Ai Gentili Clienti Loro sedi

Tax free shopping telematico: dal 1 settembre 2018 con fattura elettronica

Gentile Cliente

con la presente desideriamo informarLa che dal **01.09.2018 trova applicazione la trasmissione elettronica delle fatture per il tax free shopping all'Agenzia delle Dogane**.

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 38-quater DPR n. 633/1972, infatti, le cessioni di beni (destinati all'uso personale o familiare dell'acquirente) eseguite nei confronti di soggetti domiciliati o residenti al di fuori della Unione Europea possono essere effettuate senza applicazione di IVA in presenza di alcune condizioni.

I privati consumatori residenti o domiciliati fuori dall'UE, in particolare, hanno **diritto ad acquistare beni per un importo superiore a 154,94 euro senza essere assoggettati al tributo** (nel caso di pagamento può essere richiesto il rimborso).

A decorrere dal 01.09.2018 l'emissione della fattura concernenti tali cessioni deve essere effettuata dal cedente in **modalità elettronica**. Il cedente **potrà quindi non applicare l'IVA sulla vendita**, emettendo una fattura non imponibile ai sensi del comma 1 dell'articolo 38-quater del DPR n. 633/72, salvo **variazione in aumento** per il solo tributo **qualora il cessionario non esegua le operazioni richieste** (trasferimento dei beni entro 3 mesi e non restituisca la fattura vistata).

La fattura dovrà essere trasmessa tramite la procedura OTELLO 2.0.

Premessa

A decorrere dal 01.09.2018 coloro che devono operare cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare dell'acquirente per un ammontare superiore a 154,94 a cessionari domiciliati o residenti al di fuori dell'UE sono tenuti a trasmettere in modalità elettronica la fattura all'Agenzia delle Doganer tramite la procedura OTELLO 2.0.

La procedura, che inizialmente avrebbe trovato applicazione dallo scorso 01.01.2018, è stata **prorogata** al 01.09.2018 ad opera della Legge di Bilancio 2018 e troverà piena applicazione a decorrere da tale data.

Ricordiamo che per disapplicare l'IVA sono previste specifiche condizioni, quali la documentazione di trasporto del bene oltre confine entro 3 mesi dall'acquisto e ottenimento da parte del cedente della fattura vistata dalla dogata entro il quarto mese successivo a quello di acquisto dei beni.

TAX FREE SHOPPING TELEMATICO		
Ambito oggettivo	Cessione di beni destinati all'uso personale / familiare dell'acquirente per un ammontare complessivo superiore a euro 154,94, comprensivo dell'IVA.	
Ambito soggettivo	Cessionari domiciliati o residenti fuori dall'UE.	
Agevolazione	Non imponibilità ai sensi del comma 1 dell'art. 38-quater DPR n. 633/72.	
Condizioni	Cessionario persona fisica privata, trasporto del bene oltre confine entro tre mesi dall'acquisto e ottenimento da parte del cedente della fattura vistata dalla dogata entro il quarto mese successivo a quello di acquisto dei beni.	
Fattura	Trasmissione in modalità elettronica con la procedura OTELLO 2.0.	
Decorrenza	Dal 01.09.2018.	

Di seguito illustriamo le novità applicabili a decorrere dal 01.09.2018.

A chi si applica?

Secondo quanto previsto dalla disciplina in commento, possono fruire dell'agevolazione i soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario, tra cui anche i soggetti stabiliti nei territori esclusi dalla UE quali Livigno e Campione, nonché i cittadini italiani (o di altri Stati membri) domiciliati o residenti in Paesi extra-UE.

Deve trattarsi, in ogni caso, di persone fisiche non identificate in Italia ai fini IVA o che non effettuano l'acquisto nell'ambito della propria attività. Rimangono invece esclusi:

ESCLUSIONI		
I	Privati residenti nella repubblica di san marino	
II	Privati residenti o domiciliati in altro stato membro della ue	
III	Soggetti passivi iva residenti o domiciliati in uno stato extra-ue che effettuano l'acquisto	

GIGLIO & PARTNERS

nell'ambito della propria attività

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 38-quater del DPR 633/72, le cessioni effettuate da soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio, mentre le cessioni all'ingrosso, che solitamente hanno ad oggetto notevoli quantitativi di merci e sono effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, risultano incompatibili con l'applicazione dell'agevolazione in argomento (R.M. 7.9.98 n. 126).

Tuttavia, lo sgravio dell'IVA per le cessioni di beni verso viaggiatori extra-UE effettuate da commercianti all'ingrosso è stato ammesso a condizione che il grossista, iscritto al REC, sia autorizzato anche alla vendita al dettaglio e che le cessioni avvengano in locali distinti da quelli utilizzati per la vendita all'ingrosso. La quantità di beni ceduti non sia comunque tale da far presumere un utilizzo diverso da quello personale o familiare.

Le merci interessate

L'applicazione dell'art. 38-quater del DPR 633/72 è **consentita limitatamente alle cessioni di beni** (non estendendosi, dunque, alle prestazioni di servizi).

Un primo requisito previsto per l'applicazione del regime agevolato si riferisce alla **natura dei beni**. Viene infatti disposto che i beni acquistati dal viaggiatore extra-UE devono essere **destinati all'uso personale da parte del viaggiatore o dei suoi familiari** (anche non viaggiatori), essendo **esclusa** l'agevolazione per i beni destinati a successiva commercializzazione.

Laddove i beni ceduti eccedano il fabbisogno personale o familiare del viaggiatore, i commercianti non possono applicare la disposizione in commento, dovendo piuttosto effettuare una cessione all'esportazione ex art. 8 co. 1 lett. a) o b) del DPR 633/72.

Secondo quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria, in linea generale, i beni in questione devono appartenere a una delle seguenti categorie merceologiche:

CATEGO	DRIE MERCEOLOGICHE
I	Abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori
II	Piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico
III	Articoli sportivi
IV	Oggetti di oreficeria e di gioielleria
V	Apparecchi radiotelevisivi ed accessori
VI	Alimentari
VII	Giocattoli
VIII	Computer ed accessori
IX	Strumenti ed accessori musicali
X	Apparecchi di telefonia
ΧI	Cosmetici
XII	Accessori per autoveicoli
XIII	Prodotti alcolici e vitivinicoli

Lo sgravio dell'imposta sull'acquisto dei beni è ammesso a condizione che l'importo complessivo

dell'operazione sia superiore a 154,94 euro (IVA inclusa). Tale importo minimo può essere calcolato con riferimento a una pluralità di beni, anche di diverso genere, purché ceduti dal medesimo commerciante e documentati mediante un'unica fattura (cfr. art. 48 del Reg. UE 282/2011).

L'agevolazione è subordinata anche alla circostanza che i beni acquistati da viaggiatori extra-UE fuoriescano dal territorio comunitario all'interno dei bagagli personali del cessionario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

L'apposizione del **"visto uscire"** rappresenta una condizione imprescindibile per fruire dello sgravio dell'IVA ai sensi dell'art. 38-quater del DPR 633/72 (fatta eccezione per alcuni casi specifici; cfr. R.M. 24.12.94 n. 48 e R.M. 24.12.94 n. 49). Il visto deve essere apposto dalla dogana d'uscita, ossia dall'ultimo Stato membro da cui il viaggiatore parte per raggiungere il Paese di residenza o domicilio. Non sono ammessi visti apposti da altre autorità o organismi (quali ambasciate, consolati, ecc.).

Le cessioni a favore di viaggiatori extra-UE ex art. 38-quater del DPR 633/72 costituiscono operazioni **non imponibili ai fini IVA**, assimilate a quelle imponibili ai soli fini della detrazione, per cui il cedente può detrarre l'imposta assolta sui relativi acquisti.Tuttavia, non qualificandosi come "cessioni all'esportazione" (art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72):

- 1. non concorrono alla determinazione dello status di esportatore abituale;
- 2. non concorrono alla formazione del plafond IVA;
- 3. non consentono di richiedere il rimborso annuale o trimestrale dell'imposta ai sensi degli artt. 30 co. 3 lett. b) e 38-bis co. 2 del DPR 633/72.

Obbligo fatturazione elettronica

Al fine di consentire la completa digitalizzazione delle procedure di sgravio o rimborso dell'IVA:

- 1. è stato **realizzato il sistema OTELLO 2.0** per la gestione della procedura di apposizione del visto di uscita, che garantisce l'operatività su tutto il territorio nazionale e l'interoperabilità con il sistema di trasmissione dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate;
- 2. è stato previsto, dall'1.9.2018, l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni effettuate ai sensi dell'art. 38-quater del DPR 633/72 **a decorrere dal 01.09.2018**.

Le circolari sul web e facebook

Si ricorda che le Circolari dello studio sono scaricabili dal sito al link http://www.studiogiglio.com/blog/

Vi invitiamo anche a seguirci su Facebook, per rimanere costantemente aggiornati sui servizi offerti dallo Studio (https://www.facebook.com/commercialistialghero/)

Si resta a disposizione.

Alghero, lì 18 settembre 2018